



COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 6 del 29/04/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE UNICA COMPONENTE TARI. MODIFICA

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di Aprile alle ore 18:30, nella sede comunale ove è presente il Sindaco, previa osservanza di tutte le modalità prescritte sono stati convocati a seduta, per oggi, i componenti del Consiglio Comunale.

La seduta avviene con la modalità di videoconferenza secondo quanto disposto con decreto del Sindaco n. 13 del 03.04.2020

All'appello risultano:

Nome	Pres.	Assen.	Nome	Pres.	Assen.
ZUCCHI DAVIDE	X		ZAGARIA STEFANIA	X	
MARZOLINI ALBERTO	X		GHIZZONI PIETRO	X	
LOMMI EMILIANO	X		GASPARINI DANIELA	X	
CAMONI GIORGIA	X		MAGNANI SARA	X	
SGORBANI MARCO	X		DONETTI FRANCESCO	X	
GANDOLFI MARIANGELA	X		PELLIZZARI GIUSEPPE	X	
ROSI RENATO	X				

PRESENTI: 13

ASSENTI: 0

Assiste in collegamento telematico anche l'Assessore esterno dott. Luigi Contini

Partecipa alla videoconferenza il Segretario Comunale a scavalco Dott. Luigi Terrizzi il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti in collegamento telematico, il sig. Geol. Davide Zucchi, nella sua qualità di Sindaco, ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento all'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE UNICA COMPONENTE TARI. MODIFICA

Illustra il Sindaco la proposta di modifica dell'art. 17 del vigente regolamento TARI, onde consentire l'adozione di provvedimenti agevolativi per i contribuenti in conseguenza dell'emergenza COVID-19. L'urgenza è motivata dall'esigenza di approvazione entro i termini di legge.

Nessun consigliere intervenendo dichiara chiuso il dibattito e pone ai voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”*;

- l'art. 1, comma 660, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita “ *Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune.*”
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di consiglio comunale n° 36 del 29.04.2014, come modificato con atto di Consiglio nr. 19 del 29.04.2016;

ESAMINATO l'allegato A) contenente la proposta di modifica al regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

RICHIAMATI

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*”;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*”;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*”;

DATO ATTO

- che l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 154 prevede che: *“In considerazione della necessita' di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti gia' deliberati”*;
- che con l'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per il periodo 2020/2022 è stato differito al 30/06/2020 e il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e' differito al 30 giugno 2020;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

ACQUISITI

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il “Regolamento imposta comunale unica componente TARI”, approvato con delibera di consiglio comunale n° 36 del 29.04.2014, come modificato con atto di Consiglio nr. 19 del 29.04.2016;

CON VOTAZIONE resa in forma palese per chiamata uninominale da parte dei consiglieri come segue.

PRESENTI: 13- VOTANTI: 13 - ASTENUTI: 0 - VOTI FAVOREVOLI : 13 – VOTI CONTRARI:0

DELIBERA

- *DI DARE ATTO* che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- *DI APPROVARE* la narrativa che precede e, per l'effetto:

1. **DI APPROVARE** le modifiche al regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”*, il “Regolamento imposta comunale unica componente TARI”, approvato con delibera di consiglio comunale n° 36 del 29.04.2014, come modificato con atto di Consiglio nr. 19 del 29.04.2016, precisamente l'art. 17. Tali modifiche sono allegate alla presente deliberazione e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. **DI PRENDERE ATTO** che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione del periodo 2020/2022;
3. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
4. **DI PUBBLICARE** sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante la necessità e urgenza di provvedere all'approvazione nei termini di legge,
con votazione separata

resa in forma palese per chiamata uninominale da parte dei consiglieri come segue:

PRESENTI: 13- VOTANTI: 13 - ASTENUTI: 0 - VOTI FAVOREVOLI : 13 – VOTI CONTRARI:0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La seduta si chiude alla ore 18,55.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Geol. Davide Zucchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi Terrizzi

(atto sottoscritto digitalmente)